



**COMUNICATO UFFICIALE N. 268**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 130/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente della F.I.G.C..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

Nella riunione in data odierna del Consiglio Federale sono stati eletti Vice Presidente Vicario, COSIMO SIBILIA e Vice Presidente, RENZO ULIVIERI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



**COMUNICATO UFFICIALE N. 269**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 131/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 43 delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 43 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 43 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## **TITOLO II - LE TUTELE**

### **Art. 43**

#### **Tutela medico-sportiva**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 270** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 132/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 33, 96 e 99 delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 33, 96 e 99, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo degli artt. 33, 96 e 99 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>I “giovani di serie”</b></p> <p>1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.</p> <p>2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>I “giovani di serie”</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;  c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;  d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.</p>	<p>b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;  c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro.</p>
<p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore.</p>	<p>5. Invariato</p>
<p>6. Il calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.</p>	<p>6. Invariato</p>

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<b>Art. 96</b> <b>Premio di preparazione</b>	<b>Art. 96</b> <b>Premio di preparazione</b>
<p>1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:</p>	<p>1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:</p>

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF.TOTALE Società
		<i>penultima società</i>	<i>ultima società</i>	
<b>Dilettanti</b>	<i>3<sup>a</sup> Categoria</i>	<i>0,40</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>
	<i>2<sup>a</sup> Categoria</i>	<i>0,80</i>	<i>1,20</i>	<i>2</i>
	<i>1<sup>a</sup> Categoria</i>	<i>1,30</i>	<i>1,70</i>	<i>3</i>
	<i>Promozione</i>	<i>1,70</i>	<i>2,30</i>	<i>4</i>
	<i>Eccellenza</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>	<i>5</i>
	<i>Nazionale Dil.</i>	<i>2,50</i>	<i>3,50</i>	<i>6</i>
<b>Tra Calcio Femminile</b>	<i>Provinciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Regionale</i>	<i>0,40</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>
	<i>Nazionale B</i>	<i>1,30</i>	<i>1,70</i>	<i>3</i>
	<i>Nazionale A</i>	<i>1,70</i>	<i>2,30</i>	<i>4</i>
<b>Tra Calcio a 5</b>	<i>Provinciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Regionale</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>
	<i>Nazionale B</i>	<i>0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>1</i>
	<i>Femminile</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>
	<i>Nazionale A2</i>	<i>0,6</i>	<i>1,4</i>	<i>2</i>
	<i>Nazionale A</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3</i>
<b>Professionisti</b>	<i>Divisione Unica – Lega Pro</i>	<i>4,50</i>	<i>6,50</i>	<i>11</i>
	<i>B</i>	<i>6,50</i>	<i>8,50</i>	<i>15</i>
	<i>A</i>	<i>7,50</i>	<i>10,50</i>	<i>18</i>

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della

2. Invariato

3. Invariato

<p>società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.</p> <p>4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.</p> <p>Norma Transitoria La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni della Commissione Premi Preparazione anche per i procedimenti in corso.</p>	<p>4. Invariato</p>
--	---------------------

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 99</b> <b>Premio di addestramento e formazione tecnica</b></p> <p>1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 99</b> <b>Premio di addestramento e formazione tecnica</b></p> <p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo.</p> <p>L'importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.</p> <p>1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.</p> <p>2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.</p> <p>5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.</p>	<p>1 bis. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.</p> <p>5. Invariato</p>

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p>Norma transitoria La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.</p>	

TABELLA "B"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5	
Serie A	€ 44.000	€ 93.000
Serie B	€ 26.000	€ 62.000
Divisione Unica–Lega Pro	€ 13.000	€ 26.000

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

Serie A	€ 31.000	€ 83.000
Serie B	€ 16.000	€ 41.500
Divisione Unica–Lega Pro	€ 8.000	€ 16.000



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 271** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 133/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art.49, comma 1, lett.c) delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- esaminata la proposta della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 49, comma 1, lett. c) delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare il nuovo testo dell'art. 49, comma 1, lett. c) delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 49</b> <b>Ordinamento dei Campionati</b></p>	<p><b>Art. 49</b> <b>Ordinamento dei Campionati</b></p>
<p>1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento:</p> <p style="text-align: center;">...<i>OMISSIS</i>...</p> <p>c) Lega Nazionale Dilettanti Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale.</p> <p>1) Campionato Nazionale Dilettanti: 9 gironi.</p> <p>Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato 2<sup>a</sup> divisione, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di 2<sup>a</sup> divisione o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Dilettanti nel seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincente finale play off;</li> <li>2) perdente finale play off;</li> <li>3) ed a seguire altre società del medesimo campionato, secondo una ulteriore graduatoria redatta in base ad apposito Regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.</li> </ol> <p>L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.</p> <p style="text-align: center;">...<i>OMISSIS</i>...</p>	<p>1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento:</p> <p style="text-align: center;">...<i>OMISSIS</i>...</p> <p>c) Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale.</p> <p>1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.</p> <p>Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.</p> <p>L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.</p> <p style="text-align: center;">...<i>OMISSIS</i>...</p>



**COMUNICATO UFFICIALE N. 272**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 134/A della F.I.G.C., inerente la nomina di un Componente del Tribunale Federale Nazionale – sezione Tesseramenti.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Cosimo Sibilìa)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 134/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di integrare l'organico del Tribunale Federale Nazionale – sezione Tesseramenti;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare l'organico del Tribunale Federale Nazionale – sezione Tesseramenti con la seguente nomina:

*Componente* Filippo CROCE'

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



**COMUNICATO UFFICIALE N. 273**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 135/A della F.I.G.C., inerente la nomina di un Componente del Tribunale Federale Nazionale – sezione Vertenze Economiche.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuta la necessità di integrare l'organico del Tribunale Federale Nazionale – sezione Vertenze Economiche;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare l'organico del Tribunale Federale Nazionale – sezione Vertenze Economiche con la seguente nomina:

*Componente*

Angelo Pasquale PERTA

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 274** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 136/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMITATO REGIONALE CALABRIA**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GIOIA TAURO

*Sostituto Giudice Sportivo*

Venusia CATANIA  
in sostituzione di Alessandro NOSTRO,  
dimissionario

**COMITATO REGIONALE LIGURIA**

*Sostituto Giudice Sportivo*

Filippo MARCENARO

**COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

*Giudice Sportivo*

Massimiliano MARIANO (già Sostituto  
Giudice Sportivo) in sostituzione di Gianmaria  
DOMENGHINI, dimissionario

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

*Sostituto Giudice Sportivo*

Giacomo BIANCHI

**COMITATO REGIONALE VENETO**

CORTE SPORTIVA D'APPELLO/TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

*Componente*

Lorenza ZANATA  
Angelo GUADAGNINO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

*Sostituto Giudice Sportivo*

Elena BARELLAS



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 275** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 137/A della F.I.G.C., inerente la nomina di un Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Leg. 231/2001.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Il Consiglio Federale

- visto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Leg. 231/2001 adottato dalla F.I.G.C.;
- preso atto delle dimissioni presentate da un componente dell'Organismo di Vigilanza;
- ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione dell'Organismo di Vigilanza con la nomina di un nuovo componente;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di nominare MARCO GRADENIGO componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Leg. 231/2001, che risulta così composto:

Presidente	PAOLO DE FIORE
Componenti	ROSA LOMBARDI
	MARCO GRADENIGO

PUBBLICATO IN ROMA 27 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio